

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sentenza n.
N. 63482/01 R.G.
N. Reg. Dep.

Sent. 13834/05
Reg. 11081/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IV Civile

composto dai Magistrati

Dott. Gianna Vallescura Presidente
Dott. Laura Tragni Giudice relatore
Dott. Lucia Formica Giudice

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa con atto di citazione ritualmente notificato il 9/11/2001

da

[REDACTED], elettivamente domiciliato
in [REDACTED] presso lo studio dell' Avv. [REDACTED] che
lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [REDACTED] del Foro di
[REDACTED] per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

contro

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso
lo studio degli Avv. [REDACTED] che li rappresentano e
difendono per delega in calce ai rispettivi atti di citazione notificati

- CONVENUTI -

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti
concludevano come da fogli di seguito allegati e siglati dal Giudice.

l

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted], in qualità di erede della madre [redacted] deceduta a Milano il 7/7/2001, conveniva in giudizio [redacted], figli della sorella [redacted] ai quali la *de cuius* aveva lasciato in parti uguali fra loro, con testamento olografo datato 3/6/2001 e pubblicato il 10/7/2001, la villetta con annesso terreno sita in [redacted], la quota di 1/3 della stradina di accesso dalla provinciale 136 nonchè la quota di metà del pozzo di acqua sorgiva.

Nel testamento la madre aveva altresì stabilito di lasciare "il resto" al figlio [redacted] al quale aveva "già dato in vita la quota di legittima allo stesso spettante sulla proprietà in [redacted]

Poichè l'unico cespite di proprietà materna era quello indicato nella scheda testamentaria e dal momento che nessun altro bene o somma di denaro doveva essere imputato alla porzione di legittima spettantegli, non avendo egli ricevuto alcunchè dalla madre in vita, l'attore, lamentando la lesione della quota di legittima riservatagli ex art. 537 c.c., chiedeva la riduzione della predetta disposizione testamentaria con conseguente condanna dei convenuti a reintegrarlo nella quota pari ad 1/3 del patrimonio ereditario.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] che contestavano la fondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.

Sostenevano in particolare i convenuti che nessuna lesione della quota di legittima riservata all'attore era sussistente tenuto conto del valore dell'immobile in [redacted] somma dalla quale dovevano essere dedotte le spese per le opere richieste dal [redacted] e gli oneri da sostenersi al fine di ottenere la sanatoria pari complessivamente a circa [redacted], dei debiti contratti in vita dalla *de cuius* nei confronti del genero [redacted] e delle ulteriori somme da questi sostenute dopo il decesso della suocera (per un importo complessivo di £. [redacted] nonchè delle somme di denaro che la [redacted] aveva donato al figlio in conto di legittima e di quelle che quest'ultimo

aveva prelevato dal conto corrente cointestato con la madre (per un totale di £. [redacted]). L'attore infatti, a fronte della quota di spettanza di 1/3 (pari a £. [redacted]) calcolata in base ai conteggi sopra indicati) aveva già percepito oltre [redacted] in più rispetto alla propria quota di legittima. I convenuti chiedevano pertanto la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Il G.I., dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza dell'attore, concedeva i termini di cui all'art. 184 c.p.c.

Riservato al prosieguo ogni altro provvedimento istruttorio, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore dei beni caduti in successione come elencati nel testamento e nella denuncia di successione, l'ammontare dei debiti propri della defunta e della massa ereditaria alla stregua della documentazione acquisita e non contestata nonché l'ammontare delle somme dovute dalla *de cuius* all'attore o dallo stesso prelevate dal conto corrente di cui era cointestatario con la madre.

All'esito dell'espletata consulenza, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa -ritenuta dal G.I. matura per la decisione- veniva discussa e decisa dal Collegio.

Motivi della decisione.

L'attore ha svolto domanda di reintegrazione della quota pari ad 1/3 riservatagli ex art. 537 c.c. ed ha chiesto la riduzione della disposizione testamentaria ritenuta lesiva della stessa.

Per accertare la lesione di legittima è necessario, come è noto, effettuare le operazioni indicate nell'art. 556 c.c.: occorre cioè procedere alla formazione della massa ereditaria mediante determinazione del valore dei beni relitti al momento dell'apertura della successione, detrarre dal *relictum* i debiti, procedere alla riunione fittizia tra attivo netto e *donatum* -costituito dai beni dei quali la *de cuius* abbia disposto in vita a titolo di donazione- calcolando poi la quota di legittima e

la disponibile ed imputando infine le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.

Ciò premesso si osserva che quanto all'unico cespite immobiliare caduto in successione, costituito da una villetta con annesso terreno sito in [REDACTED], la valutazione fornita dal consulente tecnico, sulla quale concordano entrambe le parti, appare ancorata ad un criterio di calcolo del tutto congruo che, correttamente, tiene conto del costo delle opere edili imposte dall'[REDACTED] e dall'Ufficiale sanitario ai fini del rilascio della concessione in sanatoria (pari ad € [REDACTED] e IVA) nonché degli importi per oblazione ed oneri di condono-ammontanti ad € [REDACTED] oltre interessi di mora del 10% con decorrenza dall'1/1/96 per un importo di € [REDACTED].

Dalla somma così ottenuta (€ [REDACTED] -pari al valore del bene relitto- vanno detratti i debiti costituenti il passivo ereditario che, come noto, non sono soltanto i debiti (effettivi) propri del defunto ma anche quelli sorti in occasione della sua morte.

A tale proposito l'importo dei debiti della *de cuius*, calcolati dal CTU con riferimento alla memoria istruttoria di parte convenuta depositata il 30/7/2002, deve tener conto da un lato dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore con riferimento all'epoca in cui taluni di essi (risalenti addirittura agli anni '80) sono sorti e, dall'altro lato, delle precisazioni effettuate dal Consulente che, per ogni singola voce riportata a pag. 10 della perizia, ha distinto gli importi non documentati per i quali parte convenuta ha dedotto capitoli di prova per testi (*), quelli relativi ad assegni prodotti in corso di CTU (***) e gli importi dichiarati versati in contanti (****) oltre a quelli riferiti ad appunti a mano privi di riscontro documentale [*].

Ritiene il Collegio che della complessiva somma relativa a tutti gli esborsi che [REDACTED] genero della *de cuius*, avrebbe anticipato e sostenuto per conto della suocera non si possa tener conto.

Ed invero né dagli assegni prodotti né dai capitoli di prova dedotti dai convenuti e riproposti in sede di p.c. emerge la prova dell'asserito contratto di mutuo.

I capitoli (ove anche ammessi) così come formulati non tendono infatti a provare l'esistenza di una obbligazione restitutoria in capo alla Barranco. I convenuti cioè non hanno dimostrato (né avrebbero potuto farlo con i capitoli dedotti) il consenso negoziale relativo all'invocato contratto di mutuo.

Devono viceversa essere ricomprese nel passivo ereditario le somme (pari ad € [redacted]) anticipate dal terzo [redacted] nell'interesse della massa giacchè incrementative del valore della stessa e relative a crediti che il terzo potrebbe far valere in qualunque momento.

Nè a diversa conclusione si perviene alla luce della dichiarazione a firma [redacted] datata 9/6/2001 (doc. 3 fascicolo convenuti), avente valenza probatoria neutra.

Nella stessa la *de cuius* dichiarava di vivere dal '98 in casa della figlia che si sarebbe accollata tutte le spese relative alle opere edilizie e agli oneri riguardanti la pratica di condono della casa di [redacted]. Dichiarava inoltre di avere dato nel 1990 la somma di £. [redacted] al figlio [redacted] che avrebbe prelevato a sua insaputa dal conto corrente cointestato la somma di [redacted] in un'unica soluzione oltre a tutto quello che si era accumulato sul conto dal settembre '98 alla data di chiusura dello stesso, per un importo complessivo di circa otto milioni di lire.

La valenza "neutra" di tale documento discende dal fatto che si tratta da un lato di una dichiarazione unilaterale confessoria di un debito nemmeno collimante con quanto affermato dagli stessi convenuti in ordine alla anticipazione delle medesime spese da parte del genero.

Quanto alle affermate elargizioni in denaro fatte a favore del figlio [redacted] le stesse potrebbero essere considerate ove supportate da idoneo riscontro probatorio.

A tale proposito e proseguendo nelle ulteriori operazioni elencate dall'art. 556 c.c., occorre osservare che al valore netto dei beni relitti pari ad € [redacted] risultante dalle operazioni sopra indicate, devono essere aggiunti i beni di cui la *de cuius* ha disposto in vita a titolo di donazione.

Sul punto l'attore ha ammesso (cfr. memoria depositata il 30/3/02) di avere ricevuto in prestito dalla madre tra il '90 e il '98 la somma di € [redacted] che sarebbe stata puntualmente restituita.

Tale affermazione è rimasta tuttavia priva di riscontro probatorio giacché nessuna dimostrazione in ordine all'asserita restituzione è stata fornita dall'attore né avrebbe potuto esserlo alla luce dei capitoli di prova dedotti dallo stesso nella memoria istruttoria depositata il 29/7/2002 in quanto relativi a circostanze del tutto generiche, prive di riferimenti spazio-temporali e pertanto inidonee (anche in caso di loro ammissione) a provare l'asserito rimborso.

Resta invece il dato emerso dall'esame condotto dal CTU sulla movimentazione del conto corrente n. [redacted] acceso il 26/4/98 presso la Banca [redacted] cointestato alla *de cuius* e al figlio [redacted]

Risulta pacificamente dalla lettura degli atti che su tale conto venne versato l'importo iniziale di £. [redacted] proveniente da altro conto corrente intestato alla sola [redacted] già in essere presso [redacted] e che lo stesso veniva alimentato unicamente dal versamento dei ratei di pensione percepiti dalla [redacted]

Il Consulente ha accertato l'avvenuto prelievo da parte dell'attore della somma di £. [redacted] (pari ad € [redacted]) somma che, tenuto conto delle condivisibili osservazioni svolte dai convenuti in ordine all'errata indicazione dell'importo di £. [redacted] in luogo di £. [redacted] dell'omesso inserimento della somma di £. [redacted] prelevata il 7/12/98 e dell'ulteriore importo di £. [redacted] quale saldo esistente alla chiusura del conto trasferito su c/c dell'attore, deve essere aumentata a £. [redacted] pari ad € [redacted].

Non vi è dubbio che tale importo debba essere ricondotto allo schema della donazione indiretta mediante iniziale cointestazione di somme di proprietà esclusiva della *de cuius* e, in un momento successivo ed a seguito dei prelievi effettuati dall'attore fino a raggiungere la somma complessiva sopra indicata, mediante rinuncia della [redacted] a pretendere la reintegra di tale somma,

atteggiamento remissivo costituente a sua volta donazione indiretta da imputare pertanto alla porzione di legittima spettante all'attore.

A tale proposito infatti il testuale richiamo operato dall'art. 564 ultimo comma c.c. alle norme sulla collazione va riferito anche alla determinazione dell'oggetto della imputazione *ex se* con la conseguenza che le donazioni imputabili, in base al rinvio all'art. 737 c.c., sono le stesse (dirette e indirette) soggette a collazione.

Dalla somma del valore del *relictum* al netto (€ [redacted] e del valore del *donatum* (pari ad € [redacted] si ottiene così l'importo di [redacted].

La quota di legittima calcolata nella misura di 1/3 è pari pertanto ad € [redacted].

Dovendo infine l'attore imputare le liberalità ricevute a tale porzione, appare evidente che nessuna lesione si è in concreto verificata dal momento che l'importo di quanto da questi ricevuto in vita dalla propria madre supera quello della quota di legittima spettantegli.

A fronte di tale conclusione i capitoli di prova aventi ad oggetto le ulteriori somme asseritamente ricevute da [redacted] dedotti dai convenuti al solo fine di contrastare la pretesa attorea, appaiono inconferenti ai fini del decidere in quanto la loro eventuale conferma non farebbe altro che fornire la dimostrazione che l'attore avrebbe ricevuto ulteriori somme facenti parte comunque della disponibile, ancorchè da dette somme deriverebbe un aumento della massa.

Pertanto, anche a seguito dell'espletamento delle prove dedotte dai convenuti, si arriverebbe comunque al rigetto della domanda attorea in quanto volta all'integrazione della quota di legittima.

Va infine respinta la domanda formulata dai fratelli [redacted] ex art. 96 c.p.c. non avendo gli stessi fornito la prova dell'asserito danno.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza al pari di quelle dell'espletata CTU, già liquidate in corso di causa.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1) respinge le domande formulate dall'attore perchè infondate;

2) condanna [redacted] a rifondere ai convenuti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € [redacted] di cui € [redacted] per onorari, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;



3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU, come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/12/2005.

Il Giudice estensore



Il Presidente.



IL CANCELLIERE
FRANCESCO GIANNI

